



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 6 Del 16-01-2019

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.88 DEL D.LGS.259/2003 RECANTE IL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E SS.MM.II. PER OPERE CIVILI E POSA DI ARMADI DI PERMUTAZIONE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI VALLO DI NERA, FRAZIONI DI VALLO DI NERA, PIEDIPATERO, GEPPA.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 15:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Benedetti Agnese	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	A
MASSARI ANDREA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza Benedetti Agnese in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che il Governo ha elaborato il Piano Nazionale Banda Ultralarga, con il quale si prevedono investimenti per cablare in fibra ottica le aree definite “a fallimento di mercato” nell’intero territorio nazionale.

- che, in particolare, per l'Umbria sono interessati tutti i Comuni per un investimento complessivo di 56 milioni di Euro messi a disposizione da Regione Umbria (circa 24, 6 milioni di Euro) e Stato (la parte rimanente).
- che il Piano sarà attuato da Infratel Italia, soc. in house del Ministero dello sviluppo Economico (MISE).
- che l'accordo di programma sottoscritto dalla Regione e dal Mise prevedeva la stipula di una Convenzione fra Infratel Italia e i singoli Comuni al fine di accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni agli scavi;
- che la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 e ss.mm.ii.);
- che ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, c.7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità, e che le stesse sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 1 Marzo 2012, n.67);
- che la legge 17 Dicembre 2012, n.221 ha introdotto misure volte ad agevolare il più possibile la posa degli impianti di comunicazione elettronica ed agevolare l'azzeramento del divario digitale contemplando un iter procedimentale speciale ed accelerato mediante la presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'art. 88 del Codice delle Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione approvata dal Comune di Vallo di Nera con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.07.2017 per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultralarga con Infratel Italia s.p.a. al fine di velocizzare lo sviluppo della Banda Ultralarga nel territorio del Comune di Vallo di Nera,

DATO ATTO che Infratel Italia ha emesso un bando di gara per la concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia aut. Di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia aggiudicato a Open Fiber S.p.A. ed il cui contratto è stato stipulato con Infratel Italia S.p.A. nel mese di Novembre 2017;

VISTA l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del DLgs n.259/2003 recante il codice delle Comunicazioni Elettroniche e s.m.i., per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Vallo di Nera nell'ambito della concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di proprietà pubblica inoltrata dal concessionario Open Fiber S.p.A. a questa amministrazione con nota prot. n.2911 del 08/08/2018 completa degli allegati quali la relazione tecnica, le planimetrie e i disegni grafici illustrativi, documenti e procura del richiedente, relativamente alle frazioni di Vallo di Nera, Piedipaterno e Geppa;

VISTE le integrazioni pervenute a questa amministrazione in data 31/08/2018 prot. n. 3138 e 3139 all'istanza di autorizzazione dell' 08/08/2018 prot. 2911, per posa armadi di permutazione e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Vallo di Nera relativamente alle frazioni di Vallo di Nera, Piedipaterno e Geppa;

VISTA la richiesta da parte di questa amministrazione, di integrazione degli elaborati progettuali inoltrata al concessionario Open Fiber S.p.A con nota prot.n. 3236 del 10/09/2018,

VISTA la risposta alla richiesta di integrazioni pervenuta a questa amministrazione in data 21/11/2018 con nota prot. 4198 trasmessa da Open Fiber S.p.A., la quale indica alcune soluzioni per la realizzazione dell'infrastruttura quali la massimizzazione dell'utilizzo delle tubazioni esistenti all'interno del centro

storico di Vallo di Nera e di Piedipaterno, la posa di nuovi pozzetti, qualora emerga la necessità, in numeri e dimensioni adeguati per l'alloggiamento dei nodi ottici e il collegamento delle unità immobiliari all'infrastruttura, l'esclusione dell'utilizzo di scatole "ROE" in facciata e l'utilizzo di canalette in vetroresina per raggiungere gli ingressi privati, soltanto se non sussistano alternative possibili al servizio;

VISTO il parere favorevole all'intervento da parte della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio espresso nella seduta del 10/12/2018, verbale n.5;

VISTO il parere favorevole della Regione Umbria - Servizio foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica alla realizzazione dell'intervento in risposta all'istanza per la Valutazione di Incidenza Ambientale, pervenuto a questo ente in data 09/10/2018 prot.3620, e allegato alla presente autorizzazione;

VISTO il nulla osta della Provincia di Perugia – Area Viabilità e Trasporti all'occupazione permanente con attraversamenti/percorrenze stradali per la posa di fibra ottica, condizionato al rispetto delle norme e prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere che si allega alla presente autorizzazione;

VISTO il parere favorevole di compatibilità paesaggistica e archeologica della Soprintendenza dell'Umbria pervenuto a questo ente in data 11/01/2019 nota prot. 95, condizionato al recepimento delle prescrizioni riportate nel parere che si allega alla presente autorizzazione;

RICHIAMATO l'art.7 del D.P.R. 380/2001 il quale dispone che *“Non si applicano le disposizioni del presente titolo (titoli abilitativi) per:.. b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n.383, e successive modificazioni”*;

VISTO l'art.93 del D.Lgs 259/2003 comma 1 in cui si specifica che *“i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”* e il comma 2 in cui si specifica che *“Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”*;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n.23 del 29/07/2015 in cui si specifica all'art.4 comma 4 quanto segue: *“Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni”* e al punto mm) dello stesso comma prosegue *“Le occupazioni esclusivamente riferite alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a condizione che le medesime risultino dal titolo concessorio”*, e visto l'art.16, c.7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001, n. 38 in cui le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di non dover applicare il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche in quanto l'infrastruttura passiva per la Banda Ultralarga è assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria;

RITENUTO di non dover richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto è prevista una polizza complessiva da parte di Open Fiber S.p.A. cui sono affidati i lavori e i servizi, che farà da garante per tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla convenzione approvata dal Comune di Vallo di Nera con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.07.2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. **Di approvare**, per quanto di propria competenza e ai sensi dell'art.88 del D. Lgs n.259/2003, il progetto presentato dalla società concessionaria Open Fiber S.p.A. al Comune di Vallo di Nera, con nota prot. n. 2911 del 08/08/2018, integrato con gli elaborati allegati alla nota prot. 3138-3139 del 31/08/2018 e con la nota prot. 4198 del 21/11/2018, riguardanti le opere civili e la posa degli armadi di permutazione, per la realizzazione dell'infrastruttura passiva a Banda Ultralarga, relativamente alle frazioni di Vallo di Nera, Piedipaterno e Geppa;

2. **Di autorizzare**, per quanto di propria competenza e ai e ai sensi dell'art.88 del D. Lgs n.259/2003 e del D. Lgs n.33/2016, la società Open Fiber S.p.A. alla effettuazione degli interventi previsti nel progetto presentato per la realizzazione dell'infrastruttura a Banda Ultralarga, che consistono in opere civili tra le quali scavi e nella posa degli armadi di permutazione come indicate nel progetto trasmesso a questa amministrazione (prot.2911 del 08/08/2018) e sue integrazioni (prot. 3138-3139 del 31/08/2018, prot.4198 del 21/11/2018) relativamente alle frazioni di Vallo di Nera, Piedipaterno e Geppa;

3. **Di autorizzare** le opere previste nel progetto presentato dalla società Open Fiber S.p.A., concessionaria della progettazione, costruzione, manutenzione e gestione dell'infrastruttura a Banda Ultralarga di proprietà pubblica a questo Ente, condizionandole alle seguenti prescrizioni:

- gli interventi dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs n.33/2016 recante *“misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”* e dal Decreto 01/10/2013 recante *“specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali”*;
- gli scavi e i ripristini dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dal Decreto 01/10/2013 pubblicato in G.U.R.I. n.244 del 17.10.2013;
- il Comune dovrà essere tenuto indenne dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
- è fatto l'obbligo all'esecutore dei lavori di accertare, prima del loro inizio, l'esistenza di eventuali interferenze con altri servizi a rete interrati preesistenti e di richiedere gli eventuali preventivi nulla osta agli Enti gestori;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere consegnata la documentazione fotografica dello stato dei luoghi e il cronoprogramma dei lavori;

- l'esecutore è tenuto a dare comunicazione di inizio dei lavori con congruo anticipo all'area tecnica di questo ente, la comunicazione di inizio lavori dovrà contenere le generalità e il recapito del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice che dovrà possedere DURC regolare;
- i tagli dell'asfalto per i lavori di scavo dovranno effettuarsi in base alla tecnica di scavo utilizzata in conformità a quanto previsto nel Decreto 1/10/2013 pubblicato in G.U.R.I. n.244 del 17.10.201;
- i nuovi cavi dovranno collocarsi in opera ad una profondità idonea come previsto nel Decreto 1/10/2013 pubblicato in G.U.R.I. n.244 del 17.10.201, e non dovranno interferire con le altre opere interrato preesistenti o beni di proprietà privata;
- per quanto riguarda i centri storici di Vallo di Nera e Piedipaterno, l'apposizione di scatole "ROE" in facciata è esclusa e il collegamento alle abitazioni residuo dovrà essere effettuato, per quanto possibile, sottotraccia;
- il ripristino delle porzioni di pavimentazione stradale e pedonale, anche di pregio, eventualmente demolite, comporterà la realizzazione di un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dello stesso spessore di quello preesistente, il ripristino definitivo della pavimentazione stradale e di pregio dovrà essere eseguito ad assestamento avvenuto e con impiego di materiali di nuova fornitura identici per composizione e dimensioni a quelli preesistenti;
- la presenza di cavi dovrà essere segnalata stabilmente con idonei elementi posti in opera sottoterra;
- Il nuovo armadio ottico ubicato lungo la Strada del Fosso (Piazza San Giovanni negli elaborati grafici) presso la fraz. di Vallo di Nera, in fase di installazione dovrà essere posizionato poco più a sinistra al posto del cassonetto verde che andrà rimosso;
- i materiali di risulta costituenti rifiuto dovranno essere smaltiti nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia dello smaltimento delle terre e rocce da scavo come previsto dal DPR 120/2017;
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà garantirsi lo svolgimento della circolazione veicolare e pedonale e gli scavi dovranno essere opportunamente transennati e segnalati nel rispetto delle norme contenute nel vigente Codice della Strada D.lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di esecuzione, nonché secondo le indicazioni che per lo scopo fornirà la Polizia Municipale. Per l'eventuale temporanea chiusura o particolare disciplina del traffico veicolare dei tratti stradali interessati dall'esecuzione dei lavori la Open Fiber dovrà, con congruo anticipo, richiedere al comando della Polizia Municipale l'emissione del relativo provvedimento;
- dovrà rendersi comunicazione di fine lavori con allegata documentazione attestante la regolare esecuzione, il corretto smaltimento dei rifiuti e gli elaborati planimetrici riportanti l'esatta ubicazione dei cavi interrati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii. e di tutte le norme vigenti in materia di esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile al caso;
- si ribadisce la necessità di rispettare quanto previsto nel progetto e nelle relative integrazioni tra cui quanto previsto nell'integrazione pervenuta a questo ente con nota prot. 4198 del 21/11/2018;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Vallo di Nera (verbale n.5 del 10/12/2018) per i centri storici delle frazioni di Vallo di Nera e Piedipaterno che di seguito si riportano:
 - l'infrastruttura dovrà essere realizzata previa verifica dei sottoservizi esistenti con verbale congiunto effettuato con gli enti preposti alla manutenzione delle infrastrutture esistenti;
 - si esclude il posizionamento dei cavi in via aerea;
 - i chiusini dei pozzetti andranno realizzati a riempimento utilizzando lo stesso materiale della pavimentazione esistente;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza dell'Umbria per la tutela paesaggistica e archeologica con parere del 11/01/2019 nota prot. 95 che si allega al presente atto;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Provincia di Perugia, riguardanti gli interventi da effettuarsi sul patrimonio di sua competenza, con parere del 29/08/2018 che si allega al presente atto;

4. **Di precisare** che, qualora in fase esecutiva emergesse la necessità di effettuare modifiche al progetto assentito, di effettuare nuovi scavi anche in centro storico, di posizionare nuovi pozzetti, per impossibilità di utilizzare le infrastrutture a reti esistenti interrate, o per qualsiasi altra circostanza imprevista e imprevedibile, dovrà essere presentata una variante al progetto autorizzato al fine di acquisire i necessari nuovi nulla osta da parte degli enti preposti tra i quali l'eventuale autorizzazione della Soprintendenza dell'Umbria per le opere da eseguire su beni vincolati ai sensi dell'art.21 come pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani all'interno dei centri storici e acquisire inoltre l'approvazione della variante da parte di questa amministrazione;

5. **Di precisare** che, in fase di richiesta di allacci da parte degli utenti finali dell'infrastruttura, le ulteriori opere che si rendessero necessarie all'interno dei Centri Storici delle frazioni di Piedipaterno e Vallo di Nera per effettuare i collegamenti alle abitazioni da servire (come specificato nell'integrazione di Open Fiber del 21/11/2018 prot.4198), saranno soggette alle stesse prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e dalla Soprintendenza dell'Umbria per il progetto autorizzato, e poiché all'interno dei Centri Storici di Piedipaterno e Vallo di Nera non è consentita l'apposizione di cavi per via aerea, qualora si rendesse necessario fare scavi di collegamento o posizionare nuovi pozzetti per l'alloggiamento di ROE o per l'ispezione, andrà effettuata opportuna comunicazione al Comune e agli Enti preposti e se del caso ottenute le autorizzazioni di competenza;

6. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli adempimenti conseguenti;

7. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla società Open Fiber S.p.A. Network & Operations Cluster C&D Umbria al seguente indirizzo pec: openfiber@pec.openfiber.it;

Infine, con separata votazione favorevole unanime, DELIBERA l'immediata eseguibilità dell'atto, ex art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to Gentili Giorgio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to Benedetti Agnese

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 06-02-19 al 21-02-19, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 582 in data 06-02-19, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 06-02-19

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 06-02-19

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 06-02-19 al 21-02-19.

E' divenuta esecutiva il giorno 16-01-19:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO